



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 25

Del 30/03/2023

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica degli atti relativi all'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non.

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di marzo alle ore 14:35 nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

La sig.ra Noletti Michela, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario dott. Guazzeroni Marco .

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16.06.2006 n. 3 "Norme in materia di autonomia del Trentino" e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27.04.2010 la Comunità della Val di Non è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata;
- la L.P. 27.07.2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" regolamenta i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra cui all'Art. 31 e, in particolare, all'Art. 34, comma 2, lettera a) del capo V "Tipologia degli interventi socio-assistenziali", gli interventi di assistenza domiciliare;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006; b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio; c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- con Decreto del Presidente della Provincia del 09.04.2018, n. 3-78/Leg. è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", entrato in vigore il 1° luglio 2018;
- il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, previsto dall'articolo 3 del citato Decreto del Presidente della Provincia 09.04.2018, n. 3-78/Leg., da ultimo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 07.02.2020, descrive il servizio di "Assistenza domiciliare (3.20)" quale specifico servizio socio-assistenziale all'interno dell'area "Età anziana", nell'ambito "Domiciliare e di contesto";
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020 sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali in Provincia di Trento;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione del Comitato esecutivo n. 13 del 04.02.2020 è stata approvata la parziale riorganizzazione del servizio di assistenza domiciliare sul territorio della Val di Non, che prevede, fra l'altro, l'individuazione di un'ulteriore zona del territorio della Val di Non, nell'ambito della quale la gestione del servizio di assistenza domiciliare avvenga con la modalità dell'affidamento in appalto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative n. 272/ASS di data 25.05.2020, in esecuzione della deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non n. 21 del 14.02.2020, è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale SAD di Trento, previa procedura negoziata a mezzo gara telematica sul MEPAT, per la durata di anni tre, con decorrenza dal 01.06.2020 al 31.05.2023;
- con deliberazione del Comitato esecutivo n. 133 del 18.12.2018 è stato approvato l'atto di ricognizione/programmazione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità della Val di Non ai sensi della L.P. 27.07.2007 n. 13 e, in particolare, l'allegato 1), tra cui rientra il servizio in oggetto;
- l'affidamento in oggetto risulta determinato dalla necessità di garantire la continuità del servizio nel territorio di riferimento oltre il termine del vigente contratto di gestione, introducendo nel contempo l'assetto organizzativo di cui all'aggregazione funzionale di servizi "Area anziana – Domiciliare e di contesto" derivante dall'introduzione del

citato Decreto del Presidente della Provincia 09.04.2018, n. 3-78/Leg. in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, previsto dall'articolo 3 del citato Decreto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 07.02.2020;

Dato atto che:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, pari a Euro 750.000,00 per i servizi socio-assistenziali, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici di livello regionale istituiti dalle centrali di committenza locali ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
- le disposizioni contenute nel D.L. 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94, e nel D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n. 135 (c.d. spending review 1 e 2), hanno introdotto vincoli alle modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29.06.2015 di interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990, la quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedano all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'APAC – Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente tradizionali o cartacee;

Dato atto, altresì, che:

- la Comunità della Val di Non intende avvalersi, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, del mercato elettronico Me-PAT della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle relative piattaforma informatica SAP-SRM;
- l'appalto ha per oggetto l'affidamento di parte del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non, mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, previo avviso pubblico di pre-informazione, a mezzo RDO/Richiesta di Offerta fra i soggetti abilitati alla seguente categoria merceologica di riferimento "Area anziana" (CPV 85311100-3);
- l'appalto è soggetto alle regole generali di gara telematica pubblicate sul sito "Mercurio", Sezione "Regolamento del sistema", dal D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- sono legittimati a partecipare alla gara telematica i soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per l'aggregazione funzionale di servizio "Area anziana – Domiciliare e di contesto", che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura mediante istanza in risposta all'avviso pubblico di pre-informazione allegato sub 2) al presente atto, che abbiano, altresì, ottenuto l'approvazione della domanda di registrazione, per la categoria merceologica prevista, all'elenco telematico dei fornitori del Sistema elettronico e telematico di negoziazione della Provincia Autonoma di Trento "Mercurio" e che siano stati successivamente invitati dalla Stazione appaltante, tramite un'apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del contraente;

Visto l'allegato 1) "Schema pianificazione affidamenti – Servizio di assistenza domiciliare

Cod. Proposta 1165

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

della Comunità della Val di Non", parte integrante e sostanziale del presente atto, assunto ai sensi dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020 "Linee guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali" e inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'organizzazione del servizio;

Esaminati gli atti di gara elaborati dal Servizio Politiche sociali e abitative e, segnatamente, i documenti denominati "Avviso per manifestazione d'interesse per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non", "Capitolato speciale per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non" e "Lettera d'invito/Disciplinare della procedura di scelta del contraente per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anorché ad esso non materialmente allegati, e accertato che questi ultimi prevedono, in particolare:

- che la procedura di gara, suddivisa in un unico lotto, si svolga con un sistema di negoziazione telematica con modalità di aggiudicazione a offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95, commi 2 e 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dell'Art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg., dell'Art. 17 della L.P. 2/2016, dell'Art. 22, comma 5 della L.P. 13/2007 e del Decreto del Presidente della Provincia del 21.10.2016, n. 16-50/Leg.;
- quale requisito per tutti i concorrenti, l'accreditamento allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per le tipologie di attività riferite all'appalto;
- che l'affidamento del servizio in oggetto abbia la durata massima di n. 18 mesi, con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- che l'art. 22 del capitolato speciale prevede una specifica clausola di subentro del personale attualmente impiegato nel servizio, in caso di cambio di gestione dell'appalto;
- che il corrispettivo unitario per ogni ora di servizio erogato, sul quale applicare la percentuale di ribasso da parte dei concorrenti, è stabilito tenuto conto degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi socio-assistenziali ci cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11.03.2022;

Dato atto che gli atti della procedura saranno pubblicati nel rispetto della normativa di settore;

Dato atto, altresì, che la valutazione delle offerte tecniche, ai fini dell'aggiudicazione, avverrà da parte di una Commissione giudicatrice, secondo quanto specificato al paragrafo 5 della "Lettera d'invito/Disciplinare della procedura di scelta del contraente", parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà appositamente nominata, con determinazione del Funzionario responsabile, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Considerato che l'importo dell'appalto è stimato pari a Euro 744.720,00 IVA esclusa, di cui Euro 720,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;

Accertata la competenza all'adozione del presente atto in conformità a quanto previsto dal Piano esecutivo di gestione (PEG) - parte finanziaria 2023-2025 approvato con atto del Presidente n. 2 di data 23.01.2023 nonché dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione "Performance" 2023-2025 approvato con atto del Presidente n. 23 di data 27.03.2023;

Tutto ciò premesso;

IL PRESIDENTE

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

Visto lo statuto della Comunità della Val di Non;

Vista la L.P. 27.07.2007 n. 13 “*Politiche sociali nella Provincia di Trento*” e in particolare gli artt. 31 e 34, comma 2, lettera a), recanti disposizioni in ordine all’organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23*”, per quanto applicabili;

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012*”;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, con cui sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento, e in particolare l’Allegato F) in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “*Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, nonché le ulteriori normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;

Visto il D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*”;

Vista la Legge 06.11.2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali, adottato dal Comitato per la protezione sociale nella riunione del 06.10.2010 e approvato dal Consiglio dell'Unione Europea in data 16.11.2010, in relazione all'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

Dato atto che sarà il Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative a provvedere all'adozione di tutti gli atti gestionali relativi alla procedura di gara in oggetto, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno consentire che, in sede di perfezionamento degli atti di gara, siano apportate al testo modificazioni di carattere non sostanziale;

Acquisiti sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R.03.05.2018 n. 2, i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio finanziario, sotto il profilo della regolarità contabile;

Visto il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

D I S P O N E

- 1) di **approvare**, per quanto citato in narrativa, in linea tecnica, l'allegato 1) "Schema pianificazione affidamenti – Servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non", parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ancorché ad essa non materialmente allegato, assunto ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020 e inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'organizzazione del servizio;
- 2) di **approvare**, in linea tecnica, gli atti di gara atti relativi all'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché ad essa non materialmente allegati, e segnatamente:
 - l'allegato 2), denominato "Avviso per manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non";
 - l'allegato 3), denominato "Capitolato speciale per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non";
 - l'allegato 4), denominato "Lettera d'invito/Disciplinare della procedura di scelta del contraente per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non";
- 3) di **dare atto** che la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione, avverrà da parte di una Commissione giudicatrice, secondo quanto specificato al paragrafo 5 della "Lettera d'invito/Disciplinare della procedura di scelta del contraente", che sarà appositamente nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 4) di **dare atto** che l'importo dell'appalto della durata di diciotto mesi è stimato pari a Euro 744.720,00 IVA esclusa, di cui Euro 720,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;
- 5) di **demandare**, altresì, al Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative l'adozione degli ulteriori atti gestionali relativi alla procedura di gara in oggetto;
- 6) di **dare atto** dell'immediata esecutività del presente provvedimento;
- 7) di **pubblicare**, ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il presente atto all'albo

- telematico di questo Ente;
- 8) di **dare atto** che gli atti relativi alle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi compresi gli affidamenti di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104;
- 9) di **dare atto** che, avverso il presente provvedimento, sono inoltre ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
- opposizione al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 30 gg., ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Michela Noletti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Guazzeroni Marco

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Atto del Presidente

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica degli atti relativi all'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 30/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ivan Zanon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica degli atti relativi all'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 30/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. FABRIZIO INAMA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

Servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti bacino d'utenza del territorio della Comunità della Val di Non.

Le attività oggetto del servizio, i modelli organizzativi di massima, i destinatari, le modalità di accesso e presa in carico e le ulteriori caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto sono individuati dal Capitolato speciale d'appalto, dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle Determinazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e dagli atti di gara.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

CONSISTENTE

2 - Condizione di bisogno

GENERICA E DIFFUSA

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

5 - Dimensione territoriale e radicamento

PREVALENZA DIMENSIONE LOCALE

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

Motivazione risposta

Servizio domiciliare

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

No

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

ALTO

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

12 - Livello di ricettività

Predeterminata e adeguata al bisogno

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

L'affidamento in oggetto è esperito ai sensi della vigente disciplina in materia di affidamento e finanziamento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020. Esso risulta in continuità con i precedenti affidamenti, esperiti a mezzo procedura negoziata sul MEPA (anni 2017/2020) e procedura negoziata sul MEPAT (anni 2020/2023).

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

15 - Presenza competitor

sì

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

No

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

- 1) **NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO:** in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;
- 2) **LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA** nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

ELEVATO/ESCLUSIVO

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Stabilità, regolarità e costanza della prestazione

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno prevalentemente esecutore

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	3	0	7	8	5

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

L'affidamento in oggetto risulta determinato dalla necessità di garantire la continuità del servizio nel territorio di riferimento oltre il termine del vigente contratto di gestione, introducendo nel contempo l'assetto organizzativo di cui all'aggregazione funzionale di servizi "Area anziana - Domiciliare e di contesto" derivante dall'introduzione del citato Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, previsto dall'articolo 3 del citato Decreto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020.

**AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA
PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITÀ
DELLA VAL DI NON.**

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi ai servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 75 e Allegato V della Direttiva 2014/24/UE

1 - Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione ufficiale

Comunità della Val di Non

Tipo di amministrazione banditrice

Ente pubblico locale

Principali settori di attività – Settore relativo all'avviso

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – Servizi sociali.

Punti di contatto

Informazioni amministrative:

Indirizzo: Via C. A. Pilati, 17 – 38023 Cles (TN)

Tel. 0463/601611 - fax n. 0463/424353

Sito internet amministrazione e profilo di committente: <http://www.comunitavaldinon.tn.it>

PEC: sociale@pec.comunitavaldinon.tn.it

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione relativa all'avviso

I documenti relativi al presente avviso possono essere ritirati presso il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non (tel. 0463/601611 - fax 0463/601639), reperiti sul sito Internet istituzionale <http://www.comunitavaldinon.tn.it>, ovvero sul portale dell'Osservatorio provinciale Contratti Pubblici <https://contrattipubblici.provincia.tn.it>.

Termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse

Ore 12:00 del giorno _____.

Concessione a nome di altre amministrazioni

La presente amministrazione non pubblica il presente avviso per conto di altre amministrazioni.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Ivan Zanon, responsabile del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non.

2 - Oggetto dell'appalto

Descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti bacino d'utenza del territorio della Comunità della Val di Non.

Le attività oggetto del servizio, i modelli organizzativi di massima, i destinatari, le modalità di accesso e presa in carico e le ulteriori caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto sono individuati dal Capitolato speciale d'appalto, dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle Determinazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e dagli atti di gara.

Categoria merceologica

Età anziana – Domiciliare e di contesto

CPV principale

85311100-3

CIG

969109723D

Valore complessivo stimato

Ai fini della procedura di gara, l'importo a base di gara è stimato pari a Euro 744.720,00 IVA esclusa, di cui Euro 720,00 IVA esclusa per oneri interferenziali ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Luogo di esecuzione

Territorio della Comunità della Val di Non.

Durata (mesi)

18 mesi, con decorrenza dal 01.06.2023.

Normativa sintetica di riferimento per la procedura

- L.P. 9 marzo 2016 n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”.
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
- L.P. 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”.
- Allegato F) delle “Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento” approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

Sistema di negoziazione telematico

La stazione appaltante si avvale, per l'attuazione della procedura in oggetto, del sistema di e-procurement provinciale Me-PAT (SAP-SRM), di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento attraverso il progetto “Mercurio” e di seguito denominato “Sistema”.

Per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata nel documento “Risposta alle gare telematiche – Fornitori” pubblicato sul sito <http://www.mercurio.provincia.tn.it> – Area fornitori e di seguito denominato “Guida operativa”;
- essere registrati al Me-PAT “Versione 7” (ultima versione disponibile). Se non già registrato, il concorrente è tenuto ad effettuare la registrazione al Sistema. Le modalità operative e la documentazione che il concorrente è tenuto a presentare ai fini della registrazione sono descritte nel prosieguo e nel documento “Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento” pubblicato sul sito <http://www.mercurio.provincia.tn.it> – Area fornitori.

Si ricorda agli offerenti di seguire le modalità di presentazione della manifestazione di interesse come di seguito specificate, pena la non ammissibilità della manifestazione stessa.

3 - Condizioni di partecipazione

Requisiti di ordine generale

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto.
- Iscrizione al Registro dei soggetti accreditati ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e dell'art. 10 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, o, nelle more dell'iscrizione al Registro, essere in possesso dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale rilasciato dal competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento; ai fini del successivo invito, l'accreditamento è richiesto per la seguente aggregazione funzionale prevista dal “Catalogo dei servizi socio-assistenziali” della Provincia Autonoma di Trento Provincia e oggetto dell'appalto: “Età anziana – Domiciliare e di contesto”.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di Euro 600.000,00 IVA esclusa.
- Fatturato specifico minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto (Area “Età anziana” – Ambito “Domiciliare e di contesto”), riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di Euro 400.000,00 IVA esclusa.

Requisiti di capacità tecniche e professionali

- Aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data d'invito della lettera d'invito, almeno 4 contratti nel settore di attività oggetto dell'appalto (Area "Età anziana" – Ambito "Domiciliare e di contesto"), per conto di enti pubblici o privati, di importo unitario superiore a Euro 60.000,00 IVA esclusa.

4 - Svolgimento della procedura

Tipo di procedura

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 5, co. 4, lett. c) della L.P. 2/2016, senza ulteriore pubblicazione, secondo quanto più dettagliatamente specificato nella successiva lettera d'invito, rivolta agli operatori, in possesso dei requisiti previsti, che avranno manifestato il proprio interesse all'appalto in oggetto nei modi e nei termini di cui al presente avviso.

La lettera d'invito della stazione appaltante contiene, altresì, il capitolato speciale d'appalto e gli allegati relativi.

Aggiudicazione

La stazione appaltante aggiudica l'appalto in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991, dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 22, comma 5 della L.P. 13/2007.

Modalità di svolgimento della procedura

La stazione appaltante si avvale, quale sistema di negoziazione telematico per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, della piattaforma di e-procurement provinciale Me-PAT, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento attraverso il progetto "Mercurio".

5. - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

Gli operatori economici manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto dichiarando il possesso dei requisiti generali e speciali indicati dal presente avviso, utilizzando il modello fac-simile messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Nell'istanza di manifestazione di interesse l'operatore dichiara, altresì, l'abilitazione alla piattaforma di e-procurement provinciale "Me-PAT" per la categoria merceologica "Età anziana – Domiciliare e di contesto" oggetto del presente avviso.

Le istanze di manifestazione d'interesse devono pervenire, entro il termine previsto dall'avviso, al seguente indirizzo PEC: sociale@pec.comunitavaldinon.tn.it

L'oggetto della comunicazione deve essere il seguente: "Istanza di manifestazione d'interesse per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non".

L'inoltro della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato. Non verranno prese in considerazione le richieste di partecipazione formulate in difformità alle modalità e alla tempistica indicate.

Si precisa che la modalità d'invio delle comunicazioni privilegiata per l'intera procedura è la posta elettronica certificata.

6 - Altre informazioni

Pubblicazioni relative all'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul portale SICOPAT – Sistema Informativo Contratti Osservatorio provinciale dei contratti pubblici PAT e sull'area "Avvisi" del sito della stazione appaltante per un periodo di 10 giorni.

Lingua utilizzabile

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione.

Riservatezza

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (PEC e firma digitale), è in capo al legale rappresentante del concorrente o del soggetto munito di delega.

Tutela della privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art.

5 del Regolamento, la Comunità della Val di Non fornisce di seguito le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, con sede a Cles – via C.a. Pilati n. 17 (email: info@comunitavaldinon.tn.it / sito web istituzionale: www.comunitavaldinon.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (email: servizioRPD@comunitrentini.it / sito internet: www.comunitrentini.it)

Il trattamento dei dati personali del concorrente è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Informazioni complementari

L'appalto è indetto con determinazione del funzionario responsabile n. _____ del _____.

Il responsabile del procedimento è Ivan Zanon, responsabile del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non.

Procedure di ricorso

Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

Cles, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Ivan Zanon
[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'APPALTO DEL SERVIZIO

DI ASSISTENZA DOMICILIARE

DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Destinatari degli interventi	3
Art. 3 – Descrizione del servizio	3
Art. 4 – Modalità organizzative	5
Art. 5 – Coordinamento tecnico e operativo	5
Art. 6 – Obblighi dei contraenti in rapporto al software ceduto in comodato	7
Art. 7 – Modalità di integrazione con i servizi	7
Art. 8 – Strutture e mezzi a disposizione	8
Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore	8
Art. 10 – Obblighi a carico della stazione appaltante	10
Art. 11 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	10
Art. 12 – Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 13 – Durata del contratto	11
Art. 14 – Importo del contratto	12
Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto	12
Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto	12
Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	13
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	13
Art. 19 – Corrispettivi	13
Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	14
Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto	15
Art. 22 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	15
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	16
Art. 24 – Subappalto	16
Art. 25 – Tutela dei lavoratori	18
Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	18
Art. 27 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	19
Art. 28 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	20
Art. 29 – Sicurezza	20
Art. 29-bis – Disposizioni anti COVID-19	21
Art. 30 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	21
Art. 31 – Proprietà dei prodotti	21
Art. 32 – Trattamento dei dati personali	21
Art. 33 – Garanzia definitiva	22
Art. 34 – Obblighi assicurativi	22
Art. 35 – Penali	23
Art. 35 bis – Clausola di forza maggiore	23
Art. 36 – Risoluzione del contratto	24
Art. 37 – Recesso	25
Art. 38 – Definizione delle controversie	25
Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari	25
Art. 40 – Obblighi in materia di legalità	27
Art. 41 – Spese contrattuali	27
Art. 42 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	27
Art. 43 – Disposizioni anticorruzione	27
Art. 44 – Norma di chiusura	28

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti bacino d'utenza del territorio della Comunità della Val di Non, per la durata di diciotto mesi.
2. I servizi oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) definito dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.
4. Tenuto conto delle fluttuazioni periodiche nella domanda di servizio da parte dell'utenza e in relazione alle esigenze del servizio, il monte ore complessivo è pari a 24.000 ore di assistenza domiciliare, suddiviso nei diciotto mesi di durata dell'appalto.
5. I valori del monte ore di cui sopra rivestono carattere indicativo e non costituiscono impegno specifico per la stazione appaltante; essi devono essere considerati in relazione alle esigenze di sostituzione di analoghe figure professionali dipendenti della stazione appaltante e alle fluttuazioni periodiche della domanda di servizio durante tutti i periodi dell'anno.
6. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato e alle condizioni economiche di cui alla propria offerta, essendo escluse variazioni di prezzo, rimborsi, indennizzi di sorta, salvo quanto stabilito all'art. 14, comma 4, del presente Capitolato.

Art. 2 – Destinatari degli interventi

1. Possono fruire degli interventi oggetto dell'appalto persone o nuclei familiari residenti nel territorio di competenza della Comunità segnalati dal Servizio per le politiche sociali e abitative, autorizzati dalla competente struttura organizzativa della Comunità, ed in particolare quelle persone che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi di aiuto domiciliare, adulti in situazioni di marginalità, persone anziane, soggetti in condizioni di disabilità o con problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.
2. L'assistenza domiciliare può essere erogata anche a persone che vivono in comunità, siano esse laiche o religiose, sempre che dette comunità non siano in grado di provvedere autonomamente ai bisogni di assistenza delle medesime persone.
3. Gli interventi di assistenza domiciliare possono essere altresì erogati nei confronti di persone presenti sul territorio della Comunità e residenti nei comuni della Provincia di Trento, su richiesta della Comunità di appartenenza, qualora ricorrono le condizioni per la continuità assistenziale.

Art. 3 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1, nel dettaglio di seguito descritto, trova esecuzione presso il domicilio e/o la dimora abituale degli utenti o presso i centri sociali territoriali, a

carattere residenziale e/o semiresidenziale, dove essi risultino inseriti ovvero accolti, fatte salve le attività di accompagnamento e/o disbrigo pratiche. I centri sociali territoriali, potenzialmente individuati come sedi del servizio, sono indicati nel DUVRI allegato sub 3) al presente Capitolato speciale.

2. L'appaltatore deve garantire che l'attività organizzativa e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni di nuovi utenti, cessazioni di utenti, percorsi, ...) siano preventivamente concordate con la stazione appaltante. L'appaltatore s'impegna ad attuare gli interventi di assistenza domiciliare in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) elaborato da parte del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

3. Le prestazioni di assistenza domiciliare, individuate dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla ulteriore normativa di settore e dalle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, consistono, a titolo esemplificativo, nelle seguenti:

a. Cura ed aiuto della persona:

- aiuto nell'igiene e nella cura personale (bagno, manicure, pedicure, lavaggio capelli, ...);
- attività di mobilizzazione volte a favorire la deambulazione;
- supporto e aiuto per il confezionamento dei pasti;
- prestazioni concordate integrative di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute;
- attività di supporto raccordate a programmi integrati con i Servizi di salute mentale finalizzati alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale;
- accompagnamento individualizzato per il disbrigo di faccende personali (ritiro pensione, visita medica, ...);
- trasporto per accesso ai Servizi ed alle strutture socio-sanitarie territoriali (Centri diurni e di servizi, circoli anziani, ...).

b. Attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione di compiti familiari:

- supporto alla vita di relazione, accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio e per il disbrigo di commissioni personali, attività di integrazione con la comunità locale;
- accompagnamento per favorire i rapporti ed i collegamenti con l'esterno (organismi associativi, feste e ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, attività socio-culturali-ricreative, ...);
- aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

c. Governo della casa:

- riordino ed igiene dell'abitazione;
- pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavaggio, stiratura, rammendo;
- spesa per generi di prima necessità;
- altre incombenze per la gestione della casa.

d. Supporto e formazione ai caregivers.

4. Le prestazioni di aiuto domiciliare possono essere richieste dai competenti organi della Stazione appaltante all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00 (solo in casi particolari e limitati fino alle ore 20.00) nei giorni della settimana dal lunedì alla domenica (inclusi sabato e festivi), comprese le festività infrasettimanali; il servizio nei giorni festivi sarà attivato in relazione a particolari necessità e tenendo conto delle risorse familiari e della rete, su indicazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

5. Per gli utenti allettati, ovvero per altre specifiche tipologie individuate dall'Assistente sociale di riferimento della Comunità, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli orari di esecuzione della prestazione stabiliti nei P.A.I.; eventuali modifiche o scostamenti devono essere preventivamente concordati con l'Assistente sociale di riferimento.
6. La durata di ogni singolo accesso presso gli utenti non può essere di norma inferiore ai 15 minuti (salvo eccezioni, previamente concordate, per accessi di minore durata) e può variare secondo moduli aggiuntivi di 15 minuti.
7. In caso di assenza non prevista dell'utente, in quanto non comunicato almeno il giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, è comunque riconosciuto all'appaltatore un impegno orario a forfait di trenta minuti. L'appaltatore è comunque tenuto ad avvisare prontamente il Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità dell'assenza dell'utente.

Art. 4 – Modalità organizzative

1. L'appaltatore è tenuto a prestare la sua attività su tutto il territorio d'ambito della Comunità, secondo la distribuzione del monte ore annuo di cui al precedente art. 1, sulla base del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), predisposto dall'assistente sociale di zona. Il P.A.I. contiene tutte le informazioni necessarie a svolgere il servizio in modo efficace e gli obiettivi da conseguire sulla specifica situazione. Qualora per qualsiasi motivo l'operatore sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, l'appaltatore s'impegna a garantire il servizio con altro dipendente in possesso dei requisiti prescritti, salvo motivati casi di emergenza improvvisa.
2. Per quanto riguarda le assenze del personale dipendente dell'appaltatore, lo stesso s'impegna a provvedere alla sua immediata sostituzione con altro personale idoneo debitamente informato sulla tipologia di assistenza, onde garantire l'adeguata assistenza presso l'utente, avvisando in caso di ritardo.
3. Per far fronte alle richieste la Comunità invia all'appaltatore una richiesta con preavviso scritto di almeno 48 ore, allegando i relativi P.A.I., in cui viene, altresì, indicata la data di attivazione o prosecuzione del servizio domiciliare e la durata dello stesso. Per far fronte alle richieste di motivata urgenza, la Comunità invia all'appaltatore una richiesta con preavviso scritto di almeno 24 ore, allegando i P.A.I.
4. I servizi affidati all'appaltatore possono essere revocati o sospesi per cause proprie dell'utente, quali il decesso, il ricovero ospedaliero, la rinuncia, ... Per garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utente, l'appaltatore organizza gli interventi in modo da limitare, di norma, il turn-over. Salvo casi particolari, è escluso l'utilizzo contemporaneo di operatori dell'appaltatore e di operatori di assistenza della Comunità per lo stesso utente.
5. L'appaltatore presta la propria attività su tutto il territorio della Comunità ed eventualmente anche al di fuori di questo, in particolare per quanto attiene i servizi di accompagnamento e l'accesso a strutture.

Art. 5 – Coordinamento tecnico e operativo

1. La Comunità provvede, attraverso il proprio Servizio per le politiche sociali e abitative, ad accogliere le domande di accesso ai servizi, ad accertare lo stato di bisogno e a formulare i P.A.I. degli utenti in eventuale integrazione con il comparto sanitario. Le verifiche/valutazioni in itinere devono realizzarsi con il coinvolgimento dell'appaltatore, ottimizzando gli strumenti operativi comuni fra cui, in particolare, la modulistica e la rilevazione dell'entità dei servizi prestati presso l'utente.

2. L'appaltatore s'impegna a realizzare i P.A.I. degli utenti assegnati, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo sistematici contatti con il Servizio politiche sociali e abitative per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione dell'utente, ai fini di eventuali adeguamenti dei progetti medesimi, di cui rimane responsabile il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità.
3. L'appaltatore attraverso il proprio Coordinatore di servizio è tenuto a:
 - mantenere i rapporti con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità e in particolare con le assistenti sociali referenti per i singoli casi, con cadenza almeno quindicinale;
 - curare la realizzazione dei piani di lavoro, tenendo conto dei P.A.I. e delle priorità indicate dalle assistenti sociali referenti per il caso;
 - acquisire tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace, attraverso i propri operatori;
 - trasmettere alla Comunità le eventuali modifiche da apportare al Progetto Assistenziale Individualizzato iniziale per sopralluogo variazioni sullo stato di bisogno dell'utente;
 - assicurare la propria partecipazione agli incontri concordati con l'assistente sociale di zona, accompagnato, in caso di necessità, dal personale dell'appaltatore adibito all'assistenza domiciliare. Tali incontri rivestono finalità di programmazione, verifica della regolare attuazione dei P.A.I., valutazione della coerenza degli interventi svolti dal personale dell'appaltatore con gli obiettivi stabiliti per il singolo utente e messa in atto delle eventuali variazioni, anche con l'ausilio delle indicazioni fornite dagli operatori, sia attraverso il coordinamento interno dell'appaltatore che tramite idonei strumenti e procedure concordati. Le ore a ciò dedicate, fino a un massimo di tre ore mensili totali per operatore domiciliare dipendente dell'appaltatore, non sono computabili in sede di liquidazione mensile;
 - consentire, su richiesta, la partecipazione dell'assistente sociale di zona alle riunioni di coordinamento degli operatori socioassistenziali della stessa zona dell'appaltatore con il Coordinatore di servizio;
 - assicurare il coinvolgimento, in situazioni di particolare complessità e/o urgenza, su indicazione del Servizio politiche sociali e abitative o del Coordinatore di servizio, degli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni;
 - avere piena conoscenza del servizio e degli operatori;
 - curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità e la regolarità degli interventi;
 - essere in grado di far fronte a qualsiasi problematica di carattere ordinario o straordinario per garantire il corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto durante tutta la fascia oraria di servizio;
 - segnalare immediatamente alla Comunità le eventuali sostituzioni del Coordinatore di servizio;
 - assicurare una presenza, al bisogno, del Coordinatore di servizio stesso, nella sede della Comunità della Val di Non, un giorno alla settimana, da concordare, almeno dalle ore 8.30 alle ore 10.00, e reperibile telefonicamente nelle fasce di servizio prestato dagli operatori dell'appaltatore (senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità);
 - collaborare con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità nell'attivare interventi di ascolto dell'utenza, per monitorare la qualità del servizio e il grado di soddisfazione.

L'appaltatore s'impegna, inoltre, a mettere a disposizione apparecchiature telefoniche idonee all'installazione degli applicativi forniti dalla Comunità per tutte le rilevazioni

inerenti il servizio prestato e adottare anche strumenti di lavoro (schemi, griglie, ...), a supporto del sistema informativo.

4. La Comunità è tenuta a:

- garantire l'accesso a tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace;
 - comunicare ogni nuova attivazione di servizi di assistenza domiciliare, che l'Ente intende affidare all'appaltatore, specificandone la tipologia e fornendo tutte le informazioni necessarie per definire il tipo di Progetto Assistenziale Individualizzato da mettere in atto;
 - comunicare ogni richiesta di variazione dell'orario dei servizi di assistenza domiciliare e di sostituzione del personale dipendente della Comunità;
 - consegnare ad ogni nuova attivazione l'apposita tessera di rilevazione degli accessi al servizio, da conservarsi al domicilio dell'utente;
 - fornire le tecnologie telematiche per le rilevazioni inerenti il servizio prestato.
5. A livello semestrale può essere previsto un incontro tra i referenti del Servizio politiche sociali e abitative – assistenti sociali, Coordinatore di servizio e staff tecnico e operativo dell'appaltatore su tematiche di interesse comune, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità.
6. Qualsiasi iniziativa che esuli dai piani di lavoro e che coinvolga gli utenti e le loro famiglie deve essere concordato preventivamente con il Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità.

Art. 6 – Obblighi dei contraenti in rapporto al software ceduto in comodato

1. L'appaltatore si assume l'impegno di conservare e custodire il software e i dati rilevati per l'attività di servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando le cautele d'uso per la loro migliore conservazione, senza concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, che oneroso, in assenza di specifico consenso scritto della Comunità.
2. L'appaltatore s'impegna a restituire i beni di cui sopra su richiesta della Comunità e comunque alla scadenza del presente contratto, nello stesso stato in cui vengono consegnati.
3. A partire dalla data di consegna dei beni e fino alla scadenza del contratto, l'appaltatore si assume i rischi per la perdita o il danneggiamento parziale o totale di quanto dato in comodato qualunque ne sia la causa, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore. La proprietà dei beni rimane, come per legge, alla Comunità, che dichiara di rinunciare ad ogni diritto di risarcimento e ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, nel caso di deperimento dei beni oggetto del presente comodato, dovuto a cause non imputabili a quest'ultimo.
4. L'appaltatore s'impegna, infine, ad usare quanto sopra esclusivamente per la registrazione degli accessi presso l'utenza.

Art. 7 – Modalità di integrazione con i servizi

1. Al fine di realizzare l'integrazione tra servizi, l'appaltatore s'impegna ad orientare la propria attività ai principi informatori della L.P. 27.07.2007, n. 13 e ad attenersi alle specifiche indicazioni contenute nel Piano sociale della Comunità della Val di Non.
2. L'appaltatore, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Servizio politiche sociali e abitative della Comunità, è tenuto a perseguire l'integrazione con altre realtà che operano nei servizi sociali e sanitari presenti nel medesimo ambito territoriale per una migliore finalizzazione delle risorse rispetto all'evoluzione dei bisogni.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto individualizzato l'appaltatore, nel rapportarsi con gli operatori dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici, deve privilegiare modalità che valorizzino la complementarietà delle competenze e dei ruoli.

Art. 8 – Strutture e mezzi a disposizione

1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'appaltatore fornisce al proprio personale i necessari dispositivi, attrezzature e mezzi necessari all'espletamento del servizio, similari a quelli forniti dalla Comunità ai propri operatori.
2. In relazione alle prestazioni di trasporto, l'appaltatore è tenuto, in riferimento all'art. 3, comma 3, lett. a., a garantire anche i trasporti a favore degli utenti con personale ed automezzi a ciò autorizzati, corrispondentemente alle modalità con cui la Comunità gestisce questa tipologia di servizio.
3. Il personale dell'appaltatore deve:
 - essere dotato di idoneo mezzo di trasporto;
 - essere munito di patente di guida categoria B) in corso di validità;
 - essere munito di tessera/cartellino di riconoscimento con fotografia, riportante nome, cognome, qualifica e ragione sociale della Ditta aggiudicataria, che deve essere appuntato in modo visibile durante l'espletamento del servizio.

Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. La stipula del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipula del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore è tenuto, per tutta la durata dell'appalto, a garantire la sostituzione del personale di assistenza dipendente della Comunità, in caso di assenze prolungate (malattia, congedi parentali, congedi ordinari o altro) o in base alle altre esigenze specifiche da questa comunicate, salvo motivate difficoltà nel reperimento del personale, debitamente documentate.
5. Per una corretta gestione e verifica del servizio l'appaltatore deve assicurare personale di assistenza, di direzione e coordinamento tecnico-operativo adeguato e in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio oggetto del contratto. Al riguardo si precisa che le richieste di servizio di assistenza domiciliare non sono distribuite in modo omogeneo nell'arco di un anno ma possono subire variazioni, anche significative. Nell'organizzazione dei servizi, la rotazione del personale deve essere limitata e graduale nel tempo.
6. Per quanto sopra specificato, nel rispetto del monte ore annuo di cui al precedente art. 1 e tenuto conto delle fluttuazioni mensili nella domanda proveniente dall'utenza del servizio, l'appaltatore s'impegna ad assicurare, durante l'intera durata del contratto, contemporaneamente, almeno numero 13 (tredici) operatori/operatrici di assistenza domiciliare, con orario almeno pari a 24 ore settimanali.

Il numero di operatori/operatrici di assistenza di cui sopra riveste carattere indicativo e deve essere considerato in relazione al monte ore complessivo, alle esigenze di sostituzione di analoghe figure professionali dipendenti della stazione appaltante, e alle fluttuazioni periodiche della domanda di servizio durante tutti i periodi dell'anno.

7. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 27, gli operatori/operatrici di assistenza assunti dall'appaltatore devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla ulteriore normativa di settore.
8. In relazione alle nuove assunzioni effettuate dall'appaltatore, gli operatori/operatrici di assistenza devono essere in possesso delle qualifiche di OSS (operatore socio-sanitario) o OSA (operatore socio-assistenziale), per una quota non inferiore al 30%.
9. In aggiunta al personale di cui al punto precedente, l'appaltatore s'impegna a mettere a disposizione una figura di Coordinatore di servizio in possesso di un diploma di laurea in ambito psico/socio/pedagogico con esperienza almeno triennale di coordinamento nei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari per anziani, non anteriore al 31.12.2018.
10. Il personale dell'appaltatore deve:
 - saper leggere, scrivere e parlare correttamente la lingua italiana;
 - rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto dei presenti servizi, ed in particolare su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso. I singoli operatori/coordinatore si considerano incaricati del trattamento dei dati dei quali siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività svolta, ai sensi del successivo art. 32.
11. L'appaltatore è tenuto, inoltre, a:
 - a. comunicare alla stazione appaltante, prima della consegna dell'appalto i nominativi del personale impiegato, con indicazione della qualifica professionale e dei certificati di servizio; ogni variazione di personale deve essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante;
 - b. formare il personale impiegato nel servizio secondo i tempi e le modalità proposte nel piano di formazione presentato in gara assicurando l'acquisizione di adeguate conoscenze, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia socio-assistenziale/sanitaria;
 - c. far rispettare al personale impiegato le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
 - d. garantire il possesso, ove previsto da specifica normativa di settore, da parte del personale impiegato, dei requisiti professionali e sanitari occorrenti;
 - e. presentare mensilmente alla stazione appaltante le distinte comprovanti la data e l'ora dei servizi prestati fronte utente; una volta eseguito il controllo di tali distinte, la stazione appaltante autorizza l'emissione delle relative fatture che sono accompagnate dall'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono state erogate le ore di assistenza domiciliare;
 - f. collaborare con la stazione appaltante nel raccogliere le variazioni settimanali delle ore erogate, provvedendo ad informare in modo tempestivo relativamente a cessazioni, modifiche, riattivazioni del servizio e ad ogni altra esigenza che gli utenti dovessero segnalare al personale dell'appaltatore medesimo.
12. Tenuto conto che la stazione appaltante ha ottenuto la registrazione EMAS (European Community's Eco-Management and Audit Scheme - Regolamento CE 25.11.2009 n. 1221/2009) da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit (n. registrazione IT - 001019), l'appaltatore s'impegna ad una gestione del servizio improntata al rispetto dell'ambiente, secondo le indicazioni contenute nelle

specifiche schede della procedura operativa n. 16 del Sistema di Gestione Ambientale e della Politica Ambientale della Comunità della Val di Non, allegato sub 4) al presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 10 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
 - a. effettuare le comunicazioni di cui al precedente art. 4 e le relative variazioni intervenute (cessazioni, attivazioni, variazioni di frequenza, ...);
 - b. effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Art. 11 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni";
 - d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
 - g. la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - h. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - i. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - j. il Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento

(UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

- k. la L.P. 27 luglio 2007, n. 13, "Politiche sociali nella Provincia di Trento" e le relative norme attuative;
 - l. le norme del Codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di Legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 12 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato speciale;
 - b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - c) l'offerta economica dell'appaltatore, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali a carico dell'operatore economico;
 - d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - e) in caso di subappalto, con esclusivo riferimento alle porzioni di servizio non consistenti in prestazioni sociali, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016;
 - f) il modello "Elenco del personale impiegato", di cui all'art. 32, comma 4 bis della L.P. n. 2/2016 e allegato sub 2 al presente Capitolato speciale;
 - g) il DUVRI, allegato sub 3 al presente Capitolato speciale;
 - h) il documento "Procedura operativa n. 16" del Sistema di Gestione Ambientale e della Politica Ambientale della Comunità della Val di Non, allegato sub 4 al presente Capitolato speciale;
 - i) l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, di cui allo schema tipo allegato sub. 5 al presente Capitolato speciale;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 16 e ha durata di mesi diciotto.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Art. 14 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e allegati, del presente Capitolato e dell'offerta tecnica, s'intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. L'importo contrattuale consiste nel prodotto del prezzo unitario per ora di servizio di assistenza domiciliare "fronte utente" erogata, risultante dall'applicazione del ribasso presentato in sede di gara, moltiplicato per il monte ore stimato di cui al precedente art. 1, comma 4. Tale importo è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore (spostamenti del personale, uso mezzi, riunioni, aggiornamento, materiale e strumenti di lavoro, ...).
3. Gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 1.920,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e comprendono le misure straordinarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come meglio dettagliati nel DUVRI allegato sub 3) al presente Capitolato speciale.
4. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 70% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.
5. La procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza dell'appaltatore, previa formale richiesta dello stesso.
6. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.
7. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto

Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data indicata, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
6. Qualora, per l'estensione delle aree o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 19 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento fissato delle prestazioni oggetto del contratto di servizio per ogni ora di prestazione di aiuto domiciliare "fronte utente", è quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, più I.V.A. se dovuta, in base alle leggi vigenti. Esso è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore (spostamenti del personale, uso mezzi, riunioni, aggiornamento, materiale e strumenti di lavoro, ...).
2. Il corrispettivo unitario di cui sopra, si intende valido ed immodificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con detto corrispettivo l'appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
3. Le frazioni inferiori all'ora di aiuto domiciliare sono fatturate ad un costo in proporzione all'ora intera.
4. Per l'esecuzione di interventi di assistenza domiciliare con la compresenza di due operatori, conformemente a quanto previsto dal Progetto Assistenziale

Individualizzato, è fatturata la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore. In tutti gli altri casi l'onere del doppio operatore è a carico dell'appaltatore.

5. La Comunità non riconosce, oltre al corrispettivo unitario, ulteriori spese riferibili ai tempi di percorrenza necessari agli operatori dell'appaltatore per raggiungere i vari luoghi di lavoro ed il ritorno a casa, né i tempi di spostamento da un utente all'altro; saranno tuttavia riconosciuti i chilometri di percorrenza, secondo le tabelle previste per il personale dipendente della Comunità, effettuati per servizi di accompagnamento e trasporto di utenti (art. 3, comma 3, lett. a., ultimi punti), programmati in base al bisogno accertato dall'Assistente sociale della Comunità.

Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile sulla base delle ore di prestazione di aiuto domiciliare "fronte utente" effettivamente erogate e con riferimento al prezzo unitario indicato al precedente art. 14, comma 2. In caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, l'appaltatore è obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della L.P. n. 2/2016. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accettare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 35.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 22 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
5. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 24 – Subappalto

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 22, comma 5 della legge provinciale n. 13/2007, l'appaltatore può procedere all'affidamento in subappalto delle sole parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali, quali il noleggio di mezzi e attrezzature e i servizi accessori.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell'ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore

alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla L.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.p. n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.P.P. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
9. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
10. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dal successivo art. 27, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del comparto "Cooperative sociali" e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;

- g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 27 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 15 febbraio 2023. A tal fine è allegato sub 2) al presente capitolato, l'elenco del personale impiegato. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemporando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'elenco del personale, recante i dati contenuti nel modello allegato sub 1) al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrono i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 35 del presente capitolato.

Art. 28 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precise unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del presente capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 29 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 29-bis – Disposizioni anti COVID-19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI, allegato sub 3 al presente capitolato.

Art. 30 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) dell'appaltatore, indicato in sede di gara, o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 31 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore comunica preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato.
3. Con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
4. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e

distinto atto redatto sulla base dello schema tipo allegato sub 5) al presente Capitolato.

5. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 33 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 34 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante è considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni a persone e a cose.
5. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 35 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, quali ad esempio la mancata presa in carico di utenti sulla base dei P.A.I. predisposti dalla Comunità ai sensi del precedente art. 4 comma 1, ovvero la mancata sostituzione del personale indicato dalla Comunità ai sensi del precedente art. 9 comma 4, la stazione appaltante applicherà le seguenti penali:
 - per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00;
 - per ogni contestazione di non qualificato svolgimento del servizio o mancato rispetto degli impegni: penale da un minimo di Euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di Euro 2.000,00.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 33 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 36, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 35 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a. l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

- b. l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c. gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 36 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato oltre i limiti previsti dall'offerta presentata in sede di gara;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 22 del presente Capitolato speciale;

- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 20, comma 3, del presente Capitolato speciale;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 34, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane e mezzi non rispondenti ai requisiti specificati all'art. 7, comma 3 del presente Capitolato, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia ambientale;
 - n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi ove prescritto contrattualmente, senza autorizzazione documentata da parte della stazione appaltante;
 - q) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 37 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18/50/2016.

Art. 38 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 - I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente affidante (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
 - II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente affidante (...)."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG - Codice Identificativo di Gara.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di

competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.p. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 40 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente affidante (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 41 – Spese contrattuali

1. Le eventuali imposta di bollo e di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 42 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 43 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente "Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità della Val di Non", approvato con atto del Presidente della Comunità n. 23 del 19 dicembre 2022, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e disponibile sul sito istituzionale della stazione

appaltante; la violazione delle disposizioni del Codice costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Per ulteriori disposizioni in materia si rinvia al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità della Val di Non 2021/2023, in sigla P.T.P.C.T., approvato con deliberazione del Commissario n. 43 del 25.03.2021 e disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Art. 44 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato speciale.

**LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE
DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

PER

**L'APPALTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON**

**(Allegato alla RICHIESTA DI OFFERTA – RDO SUL MEPAT CON
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA)**



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON



Servizio Politiche Sociali e Abitative

Via C.A. Pilati, 17 38023 CLES (TN)

Tel. 0463/601639 - Fax. 0463/601656

e-mail: sociale@comunitavaldinon.tn.it

PEC : presidenza@pec.comunitavaldinon.tn.it

sociale@pec.comunitavaldinon.tn.it

RUP : dott. Ivan Zanon

Spett.li Imprese invitate

Cles,

Prot. n. _____ -22 / ASS

(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Richiesta di Offerta (RDO) per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non.

PREMESSO CHE

- a. La Comunità della Val di Non si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del *Sistema Informatico*, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato *Sistema*;
- b. l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera d'invito e da tutta la documentazione ad essa allegata, dalle Regole Generali di Gara Telematica pubblicate sul sito "Mercurio", Sezione REGOLAMENTO DEL SISTEMA, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- c. sono legittimati a partecipare alla gara i soggetti i soggetti iscritti al ME-PAT di cui all'art. 16 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013, modificata con Deliberazione n. 2317 del 28/12/2017, abilitati da APAC relativamente al bando di abilitazione delle categorie merceologiche di riferimento del Metaprodotto indicato nelle premesse della presente RDO, che abbiano presentato la manifestazione d'interesse nei termini previsti dalla Stazione appaltante e che siano stati successivamente invitati da parte della stessa, tramite un'apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del contraente;
- d. i rapporti tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Aggiudicataria sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto e dai Capitolati tecnici relativi ai bandi di abilitazione delle categorie merceologiche, definite nelle premesse della presente RDO, indetti dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e pubblicati sul sito dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, come integrati e modificati da tutta la documentazione allegata alla RDO che, in caso di contrasto, prevarrà sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché sui relativi Capitolati tecnici allegati ai bandi di abilitazione stessi;
- e. l'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete;

f. secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara, suddivisa in un unico lotto e in quattro posizioni di lotto, si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione:

in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016

con presente **SI INVITA**

ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016, dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 13 e 27 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento del servizio in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate dalle Condizioni Generali di Contratto e dai Capitolati tecnici relativi ai bandi di abilitazione riguardanti le categorie merceologiche definite nelle premesse della presente RDO e dall'allegato Capitolato speciale, nel quale sono descritte le caratteristiche tecniche per l'esecuzione dei servizi di cui al lotto di riferimento.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

1. Capitolato speciale d'appalto e allegati relativi;
2. Fac-simile "Dichiarazione di partecipazione – ALLEGATO A";
3. Fac-simile "Modulo offerta tecnica – ALLEGATO B";
4. Modulo costi sicurezza aziendale e costi della manodopera – ALLEGATO C";

Ulteriori documenti allegati già presenti a sistema:

5. Allegato "Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)";
6. Allegato "Atti relativi a R.T.I. o Consorzi (eventuale)".

INDICE

1. Informazioni Tecniche	8
1.1 Chiarimenti	8
1.2 Firma digitale	9
2. Requisiti di partecipazione	10
2.1 Requisiti di partecipazione	10
2.2 Soggetti tenuti a soddisfare i requisiti di partecipazione	13
3. Documentazione, Criteri di affidamento, modalità di formulazione e presentazione dell'offerta.	14
3.1 Criteri di affidamento e modalità di formulazione dell'offerta	14
3.2 Modalità di presentazione dell'offerta	15
3.3 Documentazione da presentare in fase di presentazione dell'offerta	15
4. Documentazione Amministrativa.....	17
4.1 Dichiarazione di partecipazione – Allegato A.....	17
4.1.1 Soggetto dichiarante e firma digitale della dichiarazione di partecipazione – Allegato A	18
4.1.2 Soccorso istruttorio per la Dichiarazione di partecipazione – Allegato A	18
4.1.3 Subappalto	19
4.1.4 Verifica dei requisiti	19
4.2 Contributo all'A.N.A.C.	20
4.2.1 Soggetto tenuto alla presentazione e alla firma digitale del versamento all'A.N.A.C. ...	21
4.2.2 Soccorso istruttorio per il versamento all'A.N.A.C.	21
4.3 Imposta di bollo	22
4.4 Raggruppamenti temporanei d'imprese e consorzi	23
4.4.1 Raggruppamenti temporanei d'imprese (R.T.I.) e consorzi ordinari	23
4.4.2 Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera B) e C) del D.lgs. 50/2016	25
4.5 Eventuale ulteriore documentazione.....	26
4.5.1 Imprese che hanno in corso una trasformazione	26
4.5.2 Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale	26
4.5.3 Avvalimento.....	27
4.6 Soccorso istruttorio.....	28
5. Offerta tecnica	29
5.1 Firma digitale degli allegati tecnici.....	35
5.2 Modalità di inserimento dell'offerta tecnica	36
6. Offerta economica.....	37
6.1 Firma digitale degli allegati economici	39
6.2 Modalità di inserimento dell'offerta economica	39

6.3	Modifica di un'offerta già presentata	40
6.4	Indicazione costi per la sicurezza aziendale e dei costi per la manodopera direttamente sul Sistema Mercurio.....	41
7.	Apertura offerte	42
8.	Verifica dei requisiti.....	44
9.	Conclusione del contratto.....	45
10.	Ulteriori informazioni.....	46
11.	Codice di comportamento e clausole anticorruzione	47
12.	Riservatezza	49
13.	Tutela della privacy.....	50
13.1	Fonte dei dati personali.....	50
13.2	Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)	50
13.3	Finalità del trattamento.....	51
13.4	Modalità del trattamento	52
13.5	Processi decisionali automatizzati e profilazione	52
13.6	Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari).....	52
13.7	Trasferimento extra EU	53
13.8	Periodo di conservazione dei dati	53
13.9	Diritti dell'interessato	53

1. Informazioni Tecniche

La documentazione completa di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara gestito attraverso la piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato "Mercurio" al seguente indirizzo <https://www.acquisitionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia>, versione 7.

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi reperibili sul sito MERCURIO – AREA FORNITORI.

Al fine di permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento tecnico concernenti l'utilizzo del Sistema, è attivo un numero verde **800 22 80 40** dalle ore 8 alle ore 17 e l'indirizzo mail cc.mercurio@tndigit.it. Per eventuali richieste oltre le ore 17 contattare il numero **0461/800786** che effettuerà la sola registrazione della chiamata. Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è sempre lo **0461/800786**.

Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

SI RACCOMANDA DI NON ATTENDERE L'ULTIMO GIORNO O LE ULTIME ORE DISPONIBILI PER COLLOCARE A SISTEMA LA PROPRIA OFFERTA, AL FINE DI PERMETTERE LA RISOLUZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI PROBLEMATICHE.

1.1 Chiarimenti

Le richieste di **chiarimenti**, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate **esclusivamente sul sistema Mercurio**, secondo le modalità illustrate nella **Sezione II – Capitolo 3 "Richieste di chiarimenti e avvisi" del "Manuale presentazione offerte – Risposta alle gare telematiche"** presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione "Manualistica".

Ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento effettuate dai Fornitori entro il termine riportato nella mail di invito e visibile a Sistema, l'Amministrazione darà risposta entro i termini previsti di legge.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità della Val di Non 2021/2023, in sigla P.T.P.C.T., approvato con deliberazione del Commissario n. 43 del 25.03.2021 e disponibile sul sito istituzionale della

stazione appaltante, per i processi relativi alle procedure di appalto per servizi e forniture (scheda n. 34 – progettazione; scheda n. 35 – selezione del contraente), **i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti**, ossia il dipendente individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il Responsabile del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Dirigente generale dell’Ente.

1.2 Firma digitale

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF).

Per maggiore dettaglio si veda la **Sezione VI “Firma digitale e marcatura temporale” del “Manuale di presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche”** presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione “Manualistica”.

2. Requisiti di partecipazione

2.1 Requisiti di partecipazione

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, **pena l'esclusione**:

Assenza di motivi di esclusione:

- a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte 3 – Motivi di esclusione); la verifica in merito all'assenza dei motivi di esclusione viene eseguita a norma dell'art. 19 bis comma 2 della L.P. 2/2016 (verifica da parte del Servizio Contratti e Centrale Acquisti) come chiarito dall'informatica prot. n. 347717 di data 19 giugno 2020 dell'Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza.

Requisiti di idoneità professionale:

- b) Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto; qualora non sia tenuto all'iscrizione, il concorrente dovrà specificarne i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente all'esecuzione della prestazione in appalto (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A, parte 4 Criteri di partecipazione, A: Idoneità, punto 4.A.1.1);
- c) Accreditamento allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per la seguente aggregazione funzionale prevista dal "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" della Provincia Autonoma di Trento Provincia e oggetto dell'appalto: "Età anziana – Domiciliare e di contesto". A tal fine, il concorrente dovrà indicare gli estremi della determinazione del Servizio politiche sociali della PAT di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento (Aggregazione funzionale – Servizi attivati) riferite all'appalto (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A, parte 4 Criteri di partecipazione, A: Idoneità, punto 4.A.1.2).

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- d) **Fatturato globale minimo annuo**, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di Euro 600.000,00 IVA esclusa.

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A, parte 4 Criteri di partecipazione, B: Capacità economica e finanziaria, punto 4.B.1.1).

- e) **Fatturato specifico minimo annuo**, nel settore di attività oggetto dell'appalto (Area "Età anziana" – Ambito "Domiciliare e di contesto"), riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di Euro 400.000,00 IVA esclusa.

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A, parte 4 Criteri di partecipazione, B: Capacità economica e finanziaria, punto 4.B.1.2).

I requisiti di cui sopra sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della specificità tecnica dei compiti che dovranno essere svolti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da **meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- a) Aver effettuato negli ultimi tre anni almeno 4 contratti nel settore di attività oggetto dell'appalto (Area "Età anziana" – Ambito "Domiciliare e di contesto"), per conto di enti pubblici o privati, di importo unitario superiore a Euro 60.000,00 IVA esclusa.

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A, parte 4 Criteri di partecipazione, C: Capacità tecniche e professionali, punto 4.C.1.1)

Il requisito di capacità tecnica e professionale è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore con esperienza nel settore oggetto della gara, evitando che operatori economici non addentro allo specifico settore di attività possano presentare offerte non sufficientemente ponderate, con conseguente discapito della particolare utenza che fruisce del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e dell'art. 110 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.4.2.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2.2 Soggetti tenuti a soddisfare i requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente dovranno essere soddisfatti in capo ai seguenti soggetti:

Tabella 1 - Soggetti in possesso dei requisiti

Requisiti	Impresa singola	RTI da costituire e consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Assenza motivi di esclusione <small>(art. 80 del D.Lgs 50/2016 verifica a cura del Servizio Contratti e Centrale Acquisti)</small>	Singola impresa	Ciascuna impresa raggruppata	Ciascuna impresa consorziata partecipante alla procedura
Idoneità e Motivi di esclusione	Singola impresa	Ciascuna impresa raggruppata	Ciascuna impresa consorziata partecipante alla procedura
Economici - Finanziari	Singola impresa	Cumulato dal raggruppamento/consorzio. L'Impresa mandataria dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria	Direttamente dal consorzio lett.B. oppure Direttamente dal consorzio lett. C e/o dalle consorziate indicate in maniera cumulata
Tecnici - Professionali	Singola impresa	Cumulato dal raggruppamento/consorzio. L'Impresa mandataria dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria	Direttamente dal consorzio lett.B. oppure Direttamente dal consorzio lett. C e/o dalle consorziate indicate in maniera cumulata

3. Documentazione, Criteri di affidamento, modalità di formulazione e presentazione dell'offerta.

3.1 Criteri di affidamento e modalità di formulazione dell'offerta

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, valutata in base ai seguenti elementi:

A) ELEMENTI TECNICI (PUNTEGGIO TECNICO)	90
B) ELEMENTI ECONOMICI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	10
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al paragrafo 5.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito riportata al **paragrafo 6 – Offerta economica**.

L'aggiudicazione di ciascun lotto sarà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute **sia ritenuta da parte della Comunità della Val di Non**, congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata **una sola offerta**, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

3.2 Modalità di presentazione dell'offerta

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito.

Si ricorda che è possibile inoltrare a sistema eventuali richieste di chiarimenti **esclusivamente** nelle modalità illustrate al precedente **paragrafo 1.1 Chiarimenti**.

A partire dal giorno e ora di pubblicazione della gara, indicati nella mail di invito e visibili a Sistema, i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che sono specificatamente indicate nel **"Manuale di presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche"** presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione "Manualistica".

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

3.3 Documentazione da presentare in fase di presentazione dell'offerta

Prima di inviare l'offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

Tabella 2 - Documentazione da presentare

Categoria	Documento	Note di compilazione	Obbligatorio	Soccorso Istruttorio ammesso
Allegato amministrativo	Dichiarazione di partecipazione - Allegato A	Vedi par. 4 Documentazione amministrativa	SI	SI Vedi par. 4.1.2
	PASSOE	Vedi par. 4.1.4 Verifica dei requisiti	NO	SI
	Contributo all'ANAC	Vedi par. 4.2	NO	SI
	Documentazione inerente ad eventuale avvalimento*	Vedi par. 4.4.3 Avvalimento	NO	SI

Allegato tecnico	Modulo offerta tecnica	Vedi par. 5 Offerta tecnica	SI	NO
Allegato economico	Documento di sintesi	Vedi par. 6 Offerta economica	SI	NO

*Documentazione plurima vedere i paragrafi indicati.

Tali documenti dovranno essere caricati a sistema e **firmati digitalmente**, secondo le modalità previste al precedente **paragrafo 1.2 Firma digitale** e secondo le ulteriori indicazioni presenti nei **paragrafi dedicati** del presente documento.

4. Documentazione Amministrativa

4.1 Dichiarazione di partecipazione – Allegato A

L'impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo" una **dichiaraione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile "DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A" reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara, nel quale si attestano:

1. Informazioni sull'operatore economico;
2. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
3. L'assenza o la presenza di motivi di esclusione;
4. Possesso dei requisiti di partecipazione;
5. La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo "TUTELA DELLA PRIVACY" della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM;
6. la dichiarazione di eventuale ricorso al subappalto.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente.

In caso di ricorso al **subappalto**, per le sole parti di servizio non consistenti in prestazioni sociali ai sensi dell'art. 19 del capitolo speciale, si richiede la compilazione della sezione dell'ALLEGATO A denominata: "Parte 2.2: INFORMAZIONI SUL RICORSO AL SUBAPPALTO".

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Il concorrente pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo di aggiudicazione, senza ulteriori indicazioni.

4.1.1 Soggetto dichiarante e firma digitale della dichiarazione di partecipazione – Allegato A

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere **resa e sottoscritta** dai seguenti soggetti:

Tabella 3 - Soggetti Allegato A

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Allegato A	Il legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa associata firmata dal proprio legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa consorziata partecipante alla procedura firmata dal proprio legale rappresentante.* Una dichiarazione del consorzio firmata dal proprio legale rappresentante.*

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

4.1.2 Soccorso istruttorio per la Dichiaraone di partecipazione – Allegato A

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 83 del D.Lgs 50/2016, potrà essere disposto il ricorso al soccorso istruttorio, pena esclusione nel caso di mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta, nei seguenti casi:

- Mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
- Incompletezza o refusi materiali riguardanti esclusivamente le parti di cui al paragrafo 4.1 dell'Allegato A relative alle informazioni sull'operatore economico, ai rappresentanti dell'operatore.

4.1.3 Subappalto

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto le sole parti di servizio non consistenti in prestazioni sociali ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale, deve dichiarare all'interno dell' **"Allegato A - Parte 2.2: INFORMAZIONI SUL RICORSO AL SUBAPPALTO"**, le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentati legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

4.1.4 Verifica dei requisiti

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, la verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo richiesti in sede di gara è effettuata dalla stazione appaltante attraverso l'acquisizione della documentazione relativa attraverso l'interrogazione del servizio FVOE – Fascicolo virtuale dell'operatore economico, messo a disposizione da ANAC.

Unitamente all'offerta, deve essere pertanto prodotto il PASSOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio FVOE (ex AVCPASS) di ANAC.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

4.2 Contributo all'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a **Euro 77,00 (settantasette/00)** secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo", la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo in formato .pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m. Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara#p2>

Ai fini del pagamento il **codice CIG** che identifica la procedura di gara è quello indicato nel frontespizio della presente lettera d'invito.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

4.2.1 Soggetto tenuto alla presentazione e alla firma digitale del versamento all'A.N.A.C.

Saranno tenuti alla presentazione ed alla firma digitale del versamento all'A.N.A.C. i seguenti soggetti.

Tabella 4 - Soggetti versamento A.N.A.C.

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Versamento A.N.A.C.	Il legale rappresentante.*	Il legale rappresentante* dell'impresa capogruppo.	Il legale rappresentante* del consorzio.

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

4.2.2 Soccorso istruttorio per il versamento all'A.N.A.C.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di irregolarità della ricevuta inviata dall'operatore economico, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l'**esclusione dalla procedura di gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dall'invito.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per lo stesso di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Si procederà a **escludere** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.

4.3 Imposta di bollo

L'offerta economica del concorrente è soggetta all'imposta di bollo; a tal fine si precisa che deve essere versato l'importo corrispondente ad una marca da bollo nell'importo di Euro 16,00.

L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati (quali l'offerta economica caricata a sistema) non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte di seguito indicate.

Bollo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972. Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo allegato denominato **"Modulo attestazione imposta di bollo"**.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- Inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto.
- Applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- Scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati amministrativo".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara. I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, **con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta**

I'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

L'eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere attestata da parte del concorrente indicando gli specifici riferimenti normativi nell'offerta economica.

4.4 Raggruppamenti temporanei d'impresa e consorzi

4.4.1 Raggruppamenti temporanei d'impresa (R.T.I.) e consorzi ordinari

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto **determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati** (impresa singola, associazione e consorzio).

RTI DA COSTITUIRSI

In caso di RTI da costituirsì o consorzi ordinari di cui all'art. 45, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, **ciascuna impresa associata** dovrà rendere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa, attestante quanto previsto dal **paragrafo 4.1 Dichiarazione di partecipazione – Allegato A.**

I necessari **accreditamento allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento** per la tipologia di servizio oggetto dell'appalto e **abilitazione al ME-PAT** per la categoria merceologica indicata nelle premesse della presente RDO devono essere posseduti **a pena di esclusione** da ciascun operatore associato al momento della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nell'"Allegato A - Dichiarazione di partecipazione - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto con le relative quote di partecipazione", **devono essere specificate le quote/parti delle prestazioni** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'invito sia inoltrato ad un'impresa singola e quest'ultima intenda partecipare in Raggruppamento temporaneo di Imprese o in consorzio ordinario con altre imprese consorziate, la stessa dovrà assumere il ruolo di impresa mandataria e quindi presentare la documentazione e le offerte nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o consorzio.

In caso di R.T.I da costituirsi i requisiti di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione** dovranno essere posseduti dai seguenti soggetti:

- I requisiti di idoneità professionale e di assenza di motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione, dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
- Il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al paragrafo 2.1 "Requisiti di partecipazione" potrà essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'Impresa mandataria dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.**

Al riguardo si precisa quanto segue:

Il **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dovrà espressamente indicare:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle

Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

La **procura** relativa al suddetto mandato deve essere redatta con la medesima forma del mandato. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

4.4.2 Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera B) e C) del D.lgs. 50/2016

In caso di consorzio di cui l'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, **il consorzio e ciascuna impresa consorziata partecipante alla procedura**, dovranno rendere la dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa, attestante quanto previsto dal Paragrafo 4.1.

Le imprese consorziate partecipanti alla procedura **dovranno essere indicate** dal consorzio in sede di offerta nel "Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte 1 INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) *Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto*".

Alle imprese consorziate partecipanti e fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di **esclusione dalla procedura di gara** sia del consorzio che dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

In caso di consorzio di cui l'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione** dovranno essere posseduti dai seguenti soggetti:

- I requisiti di idoneità professionale e di assenza di motivi di esclusione di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione**, dovranno essere posseduti dal **consorzio e da tutte le imprese indicate come esecutrici**.
- I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 2.1 Requisiti di partecipazione** dovranno essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. all'art. 45, comma 2 **lettera b)** del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo.
- per i consorzi di cui all'art. all'art. 45, comma 2 **lettera c)** del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

4.5 Eventuale ulteriore documentazione

4.5.1Imprese che hanno in corso una trasformazione

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applica quanto disciplinato dalla L.P. n. 2/2016 e dalla L.P. n. 23/90.

4.5.2Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale

L'impresa partecipante che abbia presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale oppure che sia in attesa del decreto di omologa della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale dal Tribunale competente è tenuta a presentare apposita autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale competente ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 2942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del D.LGS. 50/2016 "Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure

di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto”.

4.5.3Avvalimento

Il ricorso all'avvalimento, nelle modalità e alle condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso allo scopo di far fronte a requisiti minimi di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dalla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni fornite da ANAC (ex AVCP) nella determinazione dd. 1 agosto 2012 n. 2 avente ad oggetto “L'avvalimento nelle procedure di gara”.

In tale caso il concorrente dovrà presentare, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:

1. Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. Copia del contratto originale in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. durata;
 - c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e le indicazioni fornite da ANAC (ex AVCP) nella determinazione dd. 1 agosto 2012 n. 2 avente ad oggetto “L'avvalimento nelle procedure di gara”.

E' fatto divieto all'impresa ausiliaria di partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

4.6 Soccorso istruttorio

In relazione ad ogni altra documentazione amministrativa resa ai sensi del presente capitolo è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'art 83 del D.lgs. 50/2016., nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità presente nella documentazione amministrativa, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena **l'esclusione dalla procedura di gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone i contenuti ed i soggetti che dovranno presentarla.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

5. Offerta tecnica

L'offerta tecnica di ciascun lotto d'interesse è costituita dal modulo offerta tecnica contenente la relazione tecnico/qualitativa per lo svolgimento del servizio in appalto.

La relazione dovrà essere scritta in lingua italiana e strutturata in n. 6 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione e relativi sub-elementi.

La relazione dovrà essere articolata in modo che siano illustrate le caratteristiche qualificanti, gestionali, funzionali ed organizzative del servizio in appalto e che siano garantiti contenuti non inferiori agli standard individuati nel capitolato speciale. La relazione, inoltre, dovrà essere elaborata dettagliatamente ed esplicitata con la massima chiarezza in maniera tale da consentire alla Commissione giudicatrice una sua appropriata, inequivocabile e completa valutazione. In particolare dovrà contenere tutti gli elementi necessari per permettere una agevole ed integrale ponderazione dei criteri di valutazione presi a riferimento.

La relazione non potrà superare il numero di 30 (trenta) facciate in formato A4, con un massimo di 50 (cinquanta) righe per facciata in carattere Arial 12. Non saranno valutate le righe e/o facciate in eccesso. Non rientra in tale computo complessivo la documentazione di cui al successivo p.to D.2, da redigere secondo le indicazioni ivi contenute, che costituisce un allegato alla relazione tecnico/qualitativa.

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016

La mancanza della relazione tecnico/qualitativa comporta **l'esclusione dalla procedura di gara**.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice l'accertamento in ordine alla **sussistenza dei requisiti minimi** obbligatori comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la **valutazione dei requisiti migliorativi** soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

In nessun caso sarà consentita la presentazione in un secondo momento di documentazione mancante.

La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Le offerte condizionate o dupliche (con alternative) non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**.

La Commissione Giudicatrice attribuirà all'offerta tecnica di ciascun lotto un punteggio fino a **90 punti** sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati:

Tabella 5 – Elementi di valutazione

N.	Elementi di valutazione	Punteggio Max disponibile Q
A	Analisi dei bisogni e capacità progettuale	10
B	Rete di servizi	10
C	Capacità organizzativa	25
D	Coordinamento del servizio	10
E	Gestione del personale	22
F	Formazione e aggiornamento	10
G	Politiche familiari	3
	Totale	90

Gli elementi di cui sopra sono valutati sulla base dei criteri descritti alla pagina seguente.

Tabella 6 – Elementi e Sub elementi di valutazione

Rif.	Elementi di valutazione	Peso ponderale (Punteggio massimo attribuibile) (Q)
A	Analisi dei bisogni e capacità progettuale	10 di cui:
A.1	Grado di conoscenza delle caratteristiche/fabbricati del target di riferimento e delle problematiche connesse alla gestione concreta del servizio sotto il profilo organizzativo-gestionale.	5
A.2	Descrizione, a partire dal seguente caso concreto di una persona anziana di sesso maschile privo di adeguata rete familiare con lievi problematiche alcol-correlate, di un P.A.I - Progetto Assistenziale Individualizzato che, in riferimento alle problematiche presentate, definisca obiettivi, attività, strumenti e tempi dell'intervento di assistenza domiciliare.	5
B	Rete di servizi	10 di cui:
B.1	Modalità di collegamento e collaborazione con i servizi socio-assistenziali e sanitari presenti sul territorio, in relazione all'utenza del servizio.	5
B.2	Modalità di collegamento e collaborazione con altri servizi territoriali, le risorse locali, il volontariato e il contesto familiare per favorire l'inclusione sociale dell'utenza del servizio e prevenire la marginalità; adesione dell'appaltatore ad accordi di rete tra soggetti del territorio per lo sviluppo di politiche di promozione sociale, quali, ad esempio, la rete dei distretti "Family in Trentino" per la promozione del benessere familiare.	5
C	Capacità organizzativa	25 di cui:
C.1	Descrizione del modello e dei processi organizzativi proposti sulla base delle richieste del servizio, contenente la descrizione delle singole attività e, per ciascuna di esse, gli interventi specifici orientati al miglioramento della qualità.	5
C.2	Descrizione delle attività di monitoraggio, auditing interno, autocontrollo e valutazione della qualità all'interno	5

	dell'organizzazione (qualità "di processo"); strumenti di verifica e di valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi nei confronti dell'utenza (qualità come "customer satisfaction").	
C.3	Dotazione di strutture e mezzi a disposizione per la gestione del servizio.	7
C.4	Servizi e prestazioni integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato, che il concorrente s'impegna ad attuare nel limite del corrispettivo richiesto.	8
D	Coordinamento del servizio	10 di cui:
D.1	Modalità di coordinamento del servizio di assistenza domiciliare nell'ambito della propria organizzazione.	5
D.2	Curriculum del coordinatore di servizio di cui agli artt. di cui all'art. 5 comma 3 e all'art. 10 comma 7 del capitolato speciale, che evidensi titolo di studio, eventuale formazione ulteriore, esperienza lavorativa ulteriore rispetto alle previsioni del capitolato, esperienze in ambito organizzativo, di assistenza alla persona e di assistenza domiciliare, eventuali attività di docenza. N.B. Il curriculum del coordinatore, redatto in formato europeo, costituisce un allegato della relazione tecnico/qualitativa e non rientra nel computo complessivo di massimo 30 facciate previste.	5
E	Gestione del personale	22 di cui:
E.1	Modalità di coordinamento delle attività del personale destinato al servizio in appalto, in rapporto al personale della stazione appaltante (assistanti sociali coordinatori, referenti dei casi e operatori di assistenza della Comunità).	5
E.2	Modalità organizzative per fronteggiare, in termini di disponibilità del personale, le fluttuazioni nella domanda e la gestione del servizio in caso di sostituzioni programmate e non programmate degli operatori, tenuto conto dei criteri di cui al Capitolato speciale.	7

E.3	Modalità organizzative per garantire il sostegno psicologico del personale dipendente per fronteggiare il rischio <i>burnout</i> e favorire il benessere degli operatori.	5
E.4	Descrizione degli interventi e strategie finalizzate al contenimento del turn-over degli operatori, nell'ottica del consolidamento del legame tra utente, operatore, territorio e servizio appaltante. In particolare dovranno essere illustrate, in maniera concreta, le azioni organizzative e le politiche sul personale adottate nel rispetto della vigente disciplina giuslavoristica.	5
F	Formazione e aggiornamento	10
	Definizione del piano di formazione/aggiornamento professionale, sia obbligatorio che aggiuntivo, da realizzare nel periodo di durata dell'affidamento, con particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale addetto al servizio di assistenza domiciliare. Il piano della formazione è presentato dal concorrente in sede di offerta tecnica, ai sensi dell'art. 10 c. 9 del capitolato speciale.	
G	Politiche familiari	3
	Ai sensi dell'Art. 17, comma 5), lettera v) della L.P. 2/2016, in coerenza con le politiche familiari adottate dalla Comunità della Val di Non, la qualità organizzativa delle risorse umane sarà valutata in relazione all'adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. A tal fine sarà presa in considerazione l'effettiva esistenza, all'interno dell'organizzazione, di processi di adeguamento a standard certificati nell'ambito della conciliazione famiglia/lavoro, quali ad esempio: - il marchio di certificazione "Family Audit" della Provincia Autonoma di Trento; - il marchio di certificazione "audit famigliaelavoro" di Berufundfamilie GmbH;	

	- altre analoghe certificazioni equivalenti a livello europeo.	
	TOTALE	90

L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi e la formazione della graduatoria avverrà tramite il **metodo aggregativo compensatore** così matematicamente definito:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

In particolare per ogni singola offerta da valutare la commissione seguirà la procedura di seguito riportata.

Per gli elementi **di valutazione suddivisi in sub-elementi**:

- a. Ogni commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.
- b. Verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento di valutazione in esame.
- c. Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.
- d. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-elementi che lo compongono.

Per gli **elementi di valutazione privi di sub-elementi**:

1. Ogni commissario attribuirà un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.
2. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari, moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione in esame.
3. Verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore

massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Il calcolo del **punteggio complessivo** dell'offerta tecnica di ciascun lotto sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficientsi si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Si precisa, altresì, che, in presenza di una sola offerta, non si procederà alla parametrizzazione tesa a garantire l'interdipendenza tra i punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dai diversi concorrenti, secondo il procedimento sopra descritto; il punteggio relativo agli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione sarà attribuito, dunque, moltiplicando il coefficiente derivante dalla media dei voti variabili tra 0 ed 1, attribuiti da ciascun commissario, per il peso o punteggio attribuito al requisito.

5.1 Firma digitale degli allegati tecnici

I documenti relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati pena **l'esclusione dalla procedura di gara** dai seguenti soggetti.

Tabella 7 - Soggetti allegati offerta tecnica

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Modulo offerta tecnica	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

5.2 Modalità di inserimento dell'offerta tecnica

Nei tempi previsti fra il “Termine anteprima” e il “Termine di presentazione dell'offerta”, ogni singolo Concorrente invitato dovrà inserire a Sistema la propria offerta tecnica inserendo i relativi allegati firmati digitalmente, nella seguente modalità:

1. Scegliere l'opzione “Elaborare offerta” e ricercare l'appalto nella sezione “interr. Attive “Appalti online” cliccando su “A trattativa privata” se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto “cercare” togliendo tutti i filtri).
2. Per tutti i lotti ai quali il concorrente intende partecipare:
 - a) **(Nel caso non sia già stata creata l'offerta)** Per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. **Cliccare sull'icona**  “Creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara;
 - b) Selezionare il TAB “Documentazione offerta”. All'interno dello stesso cliccare su “Aggiungere allegato firmato”
 - c) (se già creata) Accedere all'offerta cliccando sul numero della stessa dopo averla ricercata come al punto 1. Selezionare “Modificare offerta su lotto” e inserire la documentazione come alla precedente lettera b).
3. Caricare a sistema la documentazione necessaria, debitamente firmata digitalmente scegliendo la categoria “Allegato tecnico” e la sottocategoria richiesta.
4. **Cliccare su “Salvare lotto”.** Nel caso l'offerta sia completa procedere con “Genera documento di sintesi offerta” (vedi cap. 6.2 “Modalità di inserimento dell'offerta economica”).
5. Nel caso l'offerta non sia completa, ogni volta che l'operatore economico intenesse aggiungere documentazione dovrà prima cliccare su “Modificare lotto”.

Per un maggiore dettaglio si veda il **“Manuale presentazione offerte – Risposta alle gare telematiche”** presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione “Manualistica”.

6. Offerta economica

Il concorrente presenta la propria offerta economica inserendo a sistema la percentuale di ribasso, secondo le indicazioni di seguito riportate.

A tal fine il concorrente dovrà indicare, ove richiesto nella scheda di offerta presente a sistema, la percentuale di ribasso sull'importo di **Euro 31,03 IVA esclusa**, relativo a ogni singola ora di servizio di assistenza domiciliare prestato "fronte utente" così come definito all'art. 19 del capitolato speciale.

Ai fini della procedura di gara, l'importo a base di gara è pari a **Euro 744.720,00 IVA esclusa**, di cui **Euro 720,00 IVA esclusa** per oneri interferenziali ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come meglio dettagliati nel DUVRI.

L'importo di cui sopra consiste nel prodotto del prezzo unitario per ora di servizio di assistenza domiciliare "fronte utente" erogata, stimato pari a **Euro 31,03 IVA esclusa**, moltiplicato per il monte ore stimato per ciascun lotto di cui all'art. 1, comma 4 del capitolato speciale. Tale importo è comprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore.

Il costo orario del servizio è determinato dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento (confronta da ultimo la Deliberazione di data 29 luglio 2019 n. 1116, "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021"); a tal fine la percentuale di ribasso applicata dal singolo concorrente su ciascun lotto non dovrà comportare un prezzo unitario inferiore ad **Euro 25,60 IVA esclusa** per ogni ora di servizio di assistenza domiciliare "fronte utente" erogata, **A PENA DI ESCLUSIONE**.

Il punteggio economico sarà attribuito mediante il metodo cosiddetto quadratico; in relazione ad esso, il coefficiente Vi sarà dato dall'applicazione della seguente formula di tipo non lineare, di cui al Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg:

$$Vi = (Ri/R_{max})^a$$

dove:

Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo;

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara;

a = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante, pari a 0,3 nel caso dell'appalto in esame.

Il punteggio sarà quindi calcolato moltiplicando il coefficiente per la ponderazione attribuita al fattore prezzo:

$$POEi = Vi * N$$

dove:

POEi = punteggio assegnato all'offerta del concorrente i-esimo;

Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

N = è il fattore ponderante attribuito all'elemento prezzo.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coeffienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

I prezzi risultanti dall'offerta dell'operatore economico si intendono espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo del servizio, relativamente alle quantità indicate nell'allegato Capitolato speciale.

L'impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove il contratto venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

L'offerente dovrà dare, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**, evidenza dei costi per la sicurezza aziendali, come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere specificatamente quantificati.

6.1 Firma digitale degli allegati economici

I documenti relativi all'offerta economica dovranno essere firmati **pena l'esclusione** dalla procedura di gara dai seguenti soggetti

Tabella 8 - Soggetti allegati offerta economica

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Documento di sintesi	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

6.2 Modalità di inserimento dell'offerta economica

Nei tempi previsti fra il "Termine anteprima" e il "Termine di presentazione dell'offerta", ogni singolo Concorrente invitato dovrà inserire a Sistema, per ciascun lotto d'interesse, la propria offerta economica, indicando il ribasso percentuale nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

1. Scegliere l'opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto nella sezione "interr. Attive "Appalti online" cliccando su "A trattativa privata" se non già attivo (**se non appaiono risultati, attivare il tasto "cerca" togliendo tutti i filtri**).
2. (**Nel caso non sia già stata creata l'offerta**) Per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto "creare offerta". **Cliccare sull'icona** "creare offerta su lotto" per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell'offerta sarà "Salvato". Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto "Modificare offerta su lotto").
3. A sistema, nella colonna "Ribasso percentuale", si invita l'offerente ad inserire la percentuale di ribasso proposta, con le seguenti precisazioni:
 - a) utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b) sono ammesse dal sistema tre cifre decimali.

4. È possibile “salvare il lotto” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. È necessario, dopo aver salvato il lotto, cliccare su “Modificare lotto” per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita.
5. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l'apposito tasto “Genera documento di sintesi offerta” **solamente dopo** aver inserito i ribassi percentuali offerti e tutta la documentazione obbligatoria richiesta.
6. **Utilizzare ora la funzione di caricamento denominata “Carica Doc. Sintesi e Completa”. Attivato il tasto, selezionare il documento di sintesi firmato digitalmente, cliccare su “Carica Doc. Sintesi e Completa” e successivamente su “Chiudere”.**
7. **(Nel caso l'offerta complessiva sia pronta)** Utilizzare il link “Torna a “Lotti di gara”. A questo punto compare il tasto “inviare offerta”.
8. Completato il lotto di interesse, cliccare infine **“inviare offerta”** per presentare definitivamente l'offerta.

Comporta l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione di uno o più ribassi relativi alla posizione del lotto;
- l'invalidazione di una singola posizione all'interno del lotto comporta l'invalidazione dell'intero lotto.

6.3 Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta e dopo la scadenza del termine “anteprima” (termine oltre il quale potrà essere inviata l'offerta), termini visualizzabili a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione “ritira offerta”) ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III del **“Manuale presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche”** presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione “Manualistica”).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

6.4 Indicazione costi per la sicurezza aziendale e dei costi per la manodopera direttamente sul Sistema Mercurio

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 il Concorrente dovrà indicare **obbligatoriamente** i costi per la sicurezza aziendale ed i costi della manodopera inserendo i relativi valori all'interno degli appositi campi "Costo manodopera" e "Oneri propri aziendali" disponibili sul Sistema all'interno della sezione "Gestione offerta" – "Offerta economica".

Nel caso in cui i costi per la sicurezza aziendale dovessero essere pari a ZERO è necessario comunque specificare tale importo.

7. Apertura offerte

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Dirigente della Stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari assegnati allo stesso Servizio/Struttura, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti e contenuti nell'“Allegato Amministrativo”, a verificarne la completezza e regolarità formale, e, in caso di esito negativo, **a disporre il soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

Si precisa che, viste le misure di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19 di cui ai d.P.C.M. 8-9-11-22 marzo e 1 aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12-15-18-20 e 27 marzo 2020 e visto l'art. art. 7, co. 5, della L.p. 2/2020 che stabilisce che “Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici”, in mancanza di ulteriori indicazioni alla data di apertura delle offerte dei concorrenti, la seduta in questione e le ulteriori non saranno pubbliche.

Si precisa che, a norma dell'art. 19 bis della L.P. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti che saranno verificati solamente in capo all'aggiudicatario.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta), il Dirigente della Stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale, al termine del quale viene sospesa la seduta di gara.

In apposite sedute riservate, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella presente lettera d'invito, documentando le operazioni in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Previo avviso ai Concorrenti, per i Concorrenti ammessi, si procederà:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione Giudicatrice tramite lettura del verbale redatto dalla stessa e all'inserimento degli stessi sulla piattaforma;
- all'apertura dei documenti presentati e contenuti nell'“Allegato economico”,
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dalla presente Lettera d'invito.

Il Dirigente procederà a dare lettura dei relativi prezzi unitari e dei prezzi complessivi offerti, dando atto che il sistema procederà al calcolo del punteggio economico una volta aperte le buste relative.

Si procederà, quindi, alla generazione della graduatoria e alla lettura del punteggio attribuito dal sistema e all'individuazione della graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva, calcolata secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 3.1.

In merito all'anomalia dell'offerta si darà applicazione all'art 97 del D.Lgs. 50/2016 e relativi chiarimenti da parte di ANAC. In particolare viene fatta riserva di sottoporre a verifica di anomalia l'offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, in caso di valutazione positiva verrà **confermata la graduatoria** dandone comunicazione attraverso il sistema Mercurio, in caso negativo si rimetterà alla valutazione della struttura richiedente l'offerta del concorrente successivo, procedendo **in seduta** all'esclusione della o delle offerte ritenute non congrue.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara. Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante il sistema SAP SRM, del nominativo dell'Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Data e ora prefissate per le sedute successive alla prima saranno preventivamente comunicate tramite sistema SAP SRM.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

8. Verifica dei requisiti

Il Servizio Contratti e Centrale Acquisti provvederà, ai sensi dell'art. 19 bis comma 2 della L.P. 2/2016, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016.

L'amministrazione appaltante procederà, altresì, nei confronti dell'**aggiudicatario**, alla verifica del possesso dei **requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d'invito**.

Una volta disposta l'aggiudicazione, l'amministrazione procede ad esaminare unicamente la dichiarazione resa da parte dell'aggiudicatario e dell'ausiliaria in ordine ai criteri di selezione, disponendo, se necessario, anche l'eventuale soccorso istruttorio finalizzato all'acquisizione di elementi e/o informazioni, non reperibili d'ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

A tal fine, ai sensi del comma 3 del citato art. 4 bis della L.p. 2/2020, l'Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 della L.p. 2/2020, se in sede di verifica non è confermato il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritieri all'autorità giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 5 della L.p. 2/2020, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

9. Conclusione del contratto

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del contratto è, in assenza di diverse indicazioni contenute nelle Condizioni particolari di contratto, di esclusiva competenza, cura e spese dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 è richiesta la costituzione di una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal comma 1 del medesimo articolo, secondo le modalità che verranno indicate all'aggiudicatario dalla Stazione appaltante.

Si vedano gli appositi articoli del capitolato speciale d'appalto per ulteriori informazioni.

10. Ulteriori informazioni

Si precisa che:

- nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
- l'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

11. Codice di comportamento e clausole anticorruzione

L'Appaltatore s'impegna, ai sensi del vigente "Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità della Val di Non", approvato con atto del Presidente della Comunità n. 23 del 19 dicembre 2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Val di Non www.comunitavaldinon.tn.it, area "Amministrazione trasparente".

A tal fine l'Appaltatore dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'Art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione aggiudicatrice, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Amministrazione appaltante che hanno esercitato, negli ultimi 3 (tre) anni di servizio, poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità della Val di Non 2021/2023, in sigla P.T.P.C.T., approvato con deliberazione del Commissario n. 43 del 25.03.2021 e disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, per i processi relativi alle procedure di appalto per servizi e forniture (progettazione – scheda n. 34; selezione del contraente – scheda n. 35), **i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti**, ossia il dipendente individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Responsabile del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Dirigente generale dell'Ente.

Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni

interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n 2/2016, l'aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d'appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

12. Riservatezza

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (PEC e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

13. Tutela della privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, con sede a Cles – via C.a. Pilati n. 17 (email: info@comunitavalдинon.tn.it) / sito web istituzionale: www.comunitavalдинon.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (email: servizioRPD@comunitrentini.it) / sito internet: www.comunitrentini.it)

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

13.1 Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso TRENTINO DIGITALE S.P.A. gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l’Interessato.

13.2 Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

13.3 Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
 - o espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

13.4 Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

13.5 Processi decisionali automatizzati e profilazione

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

13.6 Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara,
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso,
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara,

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.Lgs. n. 50 del 2016, al D.Lgs. n. 33 del 2013, alla L.P. n. 4 del 2014 e alla L.P. n. 2 del 2016.

13.7 Trasferimento extra EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea

13.8 Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

13.9 Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Cordiali saluti.

STAZIONE APPALTANTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
[documento firmato digitalmente]



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 30/03/2023

IL SEGRETARIO
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 25 del 30/03/2023

Oggetto: **Approvazione in linea tecnica degli atti relativi all'appalto del servizio di assistenza domiciliare della Comunità della Val di Non.**

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 30/03/2023

Il Segretario generale
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)